

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Obbligazioni in generale
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
03	SCISSIONE - Aspetti fiscali
	FISCALE
05	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi
06	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	LAVORO
80	PREVIDENZA - Agevolazioni
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
09	VALUTE VIRTUALI
11	Leggi In evidenza
12	Scadenze



Notizie

Diritto civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Obbligazioni in generale - Risarcimento del danno da reato tributario - Parametrazione all'imposta evasa - Condizioni (Cass. SS.UU. 12.10.2022 n. 29862)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 12.10.2022 n. <u>29862</u>, ha affermato alcuni rilevanti principi di diritto in tema di risarcimento del danno da evasione fiscale.

Coincidenza del danno con l'imposta evasa

Il punto principale di cui si è occupata la sentenza riguarda la possibilità di quantificare il danno subito dall'Amministrazione finanziaria prendendo come parametro l'imposta evasa.

Sul punto, la Corte ha affermato che il danno patrimoniale da evasione fiscale non può ravvisarsi nell'importo del tributo evaso e negli interessi moratori, in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria può agire esecutivamente nei confronti del debitore per il recupero di tali somme mediante gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per riscuotere i crediti tributari. Il danno può consistere in eventuali ulteriori pregiudizi sopportati dall'amministrazione ex art. 1224 co. 2 c.c., che vanno allegati e dimostrati in modo preciso.

Nel caso in cui il reato tributario sia stato commesso da, o con il concorso di, persona diversa dal contribuente, invece, l'Amministrazione finanziaria può vantare un "danno da lesione del credito" che può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, a condizione che l'Erario dimostri di aver perso la possibilità di esigere il credito dal contribuente o la probabilità della sua infruttuosa esazione.

Maggior danno

Come anticipato, qualora l'evasione fiscale abbia causato all'Erario un pregiudizio ulteriore, per il quale non sia possibile ricorrere agli strumenti di riscossione coattiva previsti dal diritto tributario, questo rientra nell'ipotesi del "maggior danno", per il quale l'art. 1224 co. 2 c.c. prevede che il creditore possa ottenere il risarcimento, dimostrandolo.

La Cassazione ha chiarito che il "maggior danno" può sussistere, ad esempio, se, in presenza di forti fenomeni inflazionistici, l'Amministrazione alleghi e dimostri che la tardiva riscossione del tributo le abbia impedito di adottare adeguate misure per salvaguardare il valore reale del proprio credito, oppure quando l'evasore, con la propria condotta, abbia provocato l'impossibilità giuridica o di fatto di riscuotere il credito erariale, per decadenza od altra causa.

Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha escluso che il "maggior danno" possa consistere nel "turbamento dell'attività amministrativa" conseguito all'attività di accertamento dell'evasione, in quanto detta attività è una delle funzioni per le quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono costituiti e finanziati, e non può ritenersi "danno" lo svolgimento proprio di quell'attività per la quale una struttura è costituita.

Un "maggior danno", derivante dalla commissione d'un reato tributario, può, dunque, ammettersi solo a condizione che l'Amministrazione deduca e dimostri l'esistenza d'uno specifico pregiudizio, che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 1223 c.c.), ulteriore o diverso rispetto a quello costituito dal costo della propria normale attività istituzionale.

Onere della prova

La sentenza ha illustrato l'onere della prova nei giudizi tra l'Erario, l'evasore e il terzo correo, chiarendo che:

- tra Erario e contribuente, poiché l'unico danno patrimoniale risarcibile è quello di cui all'<u>art. 1224</u> co. 2 c.c., spetta all'Erario dimostrarne l'esistenza, l'entità e la derivazione causale dal fatto illecito;
- tra Erario e terzo corresponsabile dell'evasione, posto che il fatto costitutivo della pretesa è la perduta possibilità di esigere, in tutto od in parte, il credito tributario nei confronti del contribuente, spetta all'Erario dimostrare la titolarità del credito, la perdita di questo per fatto del terzo, il nesso di causa tra condotta del terzo e perdita del credito.

Peraltro, se la perdita della possibilità di esigere il credito dal contribuente discende da negligenza dell'amministrazione (che, ad esempio, ne ha trascurato la riscossione o è incorsa colpevolmente in



prescrizione o decadenze), tali condotte potranno essere valutate come concause del danno ex <u>art. 1227</u> c.c., la cui dimostrazione spetta al terzo.

art. 1218 c.c. art. 1224 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2022 - "Danno patrimoniale da reato tributario non coincidente con l'imposta evasa" - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 13.10.2022, p. 33 - "Evasione, il danno non equivale al tributo" - Negri

Cass. 6.12.2021 n. 38711

Cass. SS.UU. 12.10.2022 n. 29862

Operazioni straordinarie

SCISSIONE

Aspetti fiscali - Conferimento d'azienda seguito da cessione quote e successiva fusione - Interpello antiabuso - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.10.2022 n. 503)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 12.20.2022 n. <u>503</u>, ha esaminato una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, sia per quanto concerne il riporto delle posizioni soggettive, sia sotto il profilo dell'abuso del diritto.

Caso oggetto di interpello

L'operazione riguarda il gruppo Alfa, che, a causa del recente ingresso di un nuovo socio di riferimento (Gruppo Beta) intende porre in essere la "razionalizzazione del modello di business" e una "profonda semplificazione della struttura societaria", allo scopo di ottenere, tra il resto, anche la "riduzione dei costi amministrativi e di governance".

A grandi linee, l'operazione da realizzare consiste nella scissione parziale di una delle società del gruppo (Alfa 1), con "assegnazione a Alfa, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria detenuta" in Alfa 5) e nella realizzazione di tre diverse operazioni di fusione (Alfa 5 in Alfa; Alfa 2 in Alfa; Alfa 3 in Alfa).

Questioni sottoposte all'Agenzia delle Entrate

L'interpello conteneva due diverse richieste:

- un interpello c.d. disapplicativo (ex <u>art. 11</u> co. 2 della L. 212/2000), in relazione al riporto delle posizioni soggettive passive di cui è titolare l'incorporata Alfa 2 nell'ambito delle operazioni da realizzare "al fine di ottenere la disapplicazione delle limitazioni previste dagli <u>artt. 172</u>, comma 7, e 173, comma 10" del TUIR;
- un interpello c.d. antiabuso (<u>art. 10-bis</u> della L. 212/2000) avente a oggetto, da un lato, la scissione parziale proporzionale di Alfa 1 a favore di Alfa con riferimento a eventuali profili abusivi limitatamente all'ambito delle imposte dirette e, dall'altro, la fusione per incorporazione della controllata Alfa 3, con riferimento a eventuali profili abusivi limitatamente all'imposta di registro.

Disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali

Nel caso della fusione societaria, l'Agenzia delle Entrate ammette la disapplicazione del disposto dell'<u>art</u>. 172 co. 7 del TUIR che vieta il riporto delle perdite fiscali in sede di fusione societaria se non viene superato il c.d. "test del patrimonio netto".

Per le fusioni societarie, tale norma prevede che le perdite fiscali, le eccedenze ACE e le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex <u>art. 96</u> del TUIR maturate dalle società partecipanti alla fusione (comprese quelle dalla società incorporante) presentano tre limitazioni al riporto:

- la verifica della "vitalità": nel Conto economico del bilancio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata deve essere presente un ammontare di ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato non inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolati sui conti economici dei due esercizi precedenti;
- l'ammontare dei patrimoni netti contabili di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- la presenza di svalutazioni delle partecipazioni aventi rilevanza fiscale (valido per le sole perdite).

Sul limite dei patrimoni netti contabili, la norma stabilisce che le perdite ante fusione, le eccedenze ACE e gli interessi passivi devono essere riportati nel limite del patrimonio netto della società che li ha prodotti risultante dall'ultimo bilancio (o dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.) e che tale limite deve



essere calcolato senza tenere conto degli eventuali versamenti e conferimenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori.

Nel caso di specie, si ammette il riporto delle perdite eccedenti il limite del patrimonio netto per la società incorporante, in quanto:

- la ricapitalizzazione è stata posta in essere per ripianare le perdite accumulate che ammontavano a un importo superiore a un terzo del capitale sociale ex <u>art. 2482-bis</u> c.c.;
- la società possiede fatturati e costi del personale stabili;
- si possiede una composizione qualitativa e quantitativa dell'attivo patrimoniale sostanzialmente stabile nel corso del tempo e connotata da un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché di crediti commerciali e rimanenze.

Abuso del diritto per le imposte dirette

In merito all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ex <u>art. 10-bis</u> della L. 212/2000, la scissione ex <u>art. 173</u> del TUIR viene considerata legittima. Infatti, i plusvalori relativi agli asset traferiti dalla scissa alla beneficiaria, temporaneamente latenti in virtù della neutralità fiscale riconosciuta all'operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole impositive ordinarie vigenti solo al momento in cui i medesimi asset fuoriusciranno dal circuito dei beni d'impresa, in quanto ceduti a titolo oneroso oppure oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la relativa perdita o il danneggiamento, oppure assegnati ai soci o altrimenti destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Si precisa, inoltre, che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è altresì necessario che la scissione non sia, di fatto, volta all'assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

Abuso del diritto per l'imposta di registro

Con riferimento all'abuso del diritto per l'imposta di registro, la questione sorgeva dalla precedente operazione che aveva interessato la società Alfa 3.

Infatti, a suo tempo, Alfa 6 aveva conferito nella newco Alfa 3 un ramo d'azienda, ricevendone in cambio le quote di Alfa 3, che essa aveva, poi, integralmente ceduto ad Alfa. Ora, la fusione tra Alfa, cessionaria delle quote, e Alfa 3 (società conferitaria dell'azienda) potrebbe destare sospetti di abuso del diritto, dal punto di vista dell'imposta di registro e, pertanto, viene sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate perché ne valuti i profili di abusività ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000.

Confermando l'impostazione già accolta nelle risposte n. 13/2019 e 138/2019, l'Agenzia delle Entrata afferma, dunque, che il conferimento di ramo d'azienda, seguito dalla cessione totalitaria delle quote, determina un indebito vantaggio fiscale (consistente nella corresponsione di tre imposte di registro fisse in luogo di quelle, proporzionali, previste per la cessione d'azienda) se seguita dalla fusione tra cessionaria delle quote e conferitaria. Tuttavia, l'Amministrazione aggiunge che ciò non è sufficiente a integrare l'abuso del diritto, essendo necessario anche il requisito dell'assenza di sostanza economica che, nel caso di specie, manca, portando l'Agenzia a concludere negativamente la propria "analisi anti-abuso".

In particolare, nel caso di specie, l'operazione non può considerarsi abusiva ex <u>art. 10-bis</u> della L. 212/2000, in quanto non appare priva di sostanza economica, posto che la fusione avviene più di 4 anni dopo le precedenti operazioni di conferimento e cessione quote e, inoltre, durante tale intervallo di tempo è mutata la strategia aziendale del gruppo, essendo cambiato l'azionista di riferimento del Gruppo Alfa (che era Gamma al tempo del "conferimento seguito da cessione quote" ed è, oggi, Beta). Inoltre, l'operazione di fusione si colloca in un più ampio contesto di riorganizzazione del Gruppo Alfa, che si realizza mediante altre operazioni di fusione ed una scissione, richieste da Beta per realizzare "il duplice obiettivo di ridurre i costi amministrativi e di governance e di ottenere una semplificazione societaria".

art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.10.2022 n. 503

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2022 - "Non c'è abuso ai fini dell'imposta di registro se c'è la sostanza economica" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 13.10.2022, p. 36 - "Incorporazione non abusiva se c'è un cambio di strategia" - Germani Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Abuso del diritto" - Greco E. - Mauro A.

Fiscale



IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Mancata percezione del corrispettivo - Presunzione di incasso - Onere della prova (Cass. 28.9.2022 n. 28253)

Con l'ordinanza 28.9.2022 n. <u>28253</u>, la Corte di Cassazione ha considerato incassati e, come tali, imponibili quali reddito di lavoro autonomo (ex <u>art. 54</u> del TUIR), i compensi indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato pienamente giustificata la presunzione di pagamento della fattura applicata dai giudici di secondo grado; presunzione collegata al principio per il quale, in base alla disciplina dell'IVA, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.

Tenuto conto che il contribuente non è stato in grado di fornire la prova della mancata percezione, la Suprema Corte ha considerato i compensi imponibili nel periodo d'imposta di emissione della fattura, facendo coincidere tale momento con quello dell'incasso.

Momento di emissione della fattura

A partire dall'1.7.2019, la fattura (indipendentemente dal formato utilizzato) è emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72).

Il momento di effettuazione dell'operazione è individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 e coincide, in linea generale, con:

- la consegna o spedizione dei beni mobili;
- la stipula dell'atto di acquisto per i beni immobili;
- il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Peraltro, sia nel caso della prestazione di servizi, sia nel caso della cessione di beni, la fattura può essere emessa anteriormente al pagamento (art. 6 co. 4 del DPR 633/72), ad esempio, nell'ipotesi della prestazione di servizi, all'atto della relativa ultimazione, se anteriore), e, in questo caso, l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato, alla data della fattura.

Pertanto, oltre al fatto che viene richiamata la normativa IVA per individuare il momento di imputazione temporale del compenso ai fini IRPEF, le motivazioni della Cassazione si prestano ad alcuni rilievi soprattutto laddove sembrano non considerare che, proprio in base all'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, il momento dell'emissione della fattura può non coincidere con quello del pagamento, che può essere anche successivo.

Non appare quindi possibile, in assenza di ulteriori elementi probatori, presumere l'incasso della fattura nel momento della relativa emissione.

Onere della prova

Occorre altresì considerare anche, ai sensi dell'<u>art. 7</u> co. 5-bis del DLgs. 546/92 (come modificato dall'<u>art. 6</u> co. 1 della L. 130/2022, di riforma del processo tributario), dal 16.9.2022, l'Erario deve fornire in giudizio la prova della pretesa e questa deve essere circostanziata e non contraddittoria.

Anche se l'anno oggetto di accertamento è il 2007 e, quindi, detto principio non poteva applicarsi al caso di specie, oggi sarebbe l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l'avvenuto incasso del corrispettivo all'atto dell'emissione della fattura e non il contribuente a doverne provare la mancata percezione.

Ma, anche ammettendo che l'onere della prova incomba su quest'ultimo, nell'impossibilità di dimostrare il fatto negativo, ci si domanda come potrebbe essere dimostrato il fatto positivo.

In assenza, a quanto ci consta, di precedenti giurisprudenziali sulla specifica questione, potrebbe essere utile richiamare gli elementi probatori richiesti alle imprese per portare a perdita i crediti e dedurli (ex <u>art. 101</u> co. 5 del TUIR), quali, ad esempio:

- i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore, sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive;
- un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- la denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex art. 494 c.p.;
- la persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 c.c..

Peraltro, secondo la sentenza della Cassazione 17.1.2022 n. <u>1147</u>, al di fuori delle ipotesi di deducibilità *ex lege*, per dedurre le perdite su crediti vantati verso debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, non è necessario che il creditore provi di:



- essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, il suo assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- aver infruttuosamente esperito azioni esecutive.

Infatti, la perdita può risultare anche da altri elementi certi e precisi.

Nel caso oggetto di giudizio nella sentenza 1147/2022, invece, i giudici di secondo grado, escludendo la deducibilità della perdita esclusivamente in ragione del mancato esercizio dell'azione esecutiva, non hanno fatto corretta applicazione di quanto sopra.

Profili critici

Come evidenziato dalla sentenza in commento, l'asimmetria tra principio di cassa e quello di competenza può creare salti d'imposta, soprattutto quando le parti sono tra loro correlate: ad esempio, con riferimento agli amministratori, il legislatore ha introdotto il principio di cassa anche in ordine alla deducibilità dei costi.

In ordine alle prestazioni professionali, piuttosto che contestare la tassabilità della prestazione, ci si dovrebbe interrogare sull'eventuale indeducibilità del costo in capo al committente.

La sentenza in commento suggerisce, tuttavia, di prestare una certa attenzione alla documentazione relativa al mancato incasso dei crediti da prestazione professionale quando non è possibile sostituire la fattura immediata con l'avviso di parcella.

art. 54 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2022 - "Presunzione di incasso per la fattura non saldata" - Cissello - Fornero

Cass. 28.9.2022 n. 28253

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Parcelle non incassate" - Fornero L.

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Agevolazioni IMU per abitazione principale - Riferimento al nucleo familiare - Illegittimità costituzionale (Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209)

Con la sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (attualmente vigente).

La Consulta, adita per la questione pregiudiziale sollevata con l'ordinanza di "autorimessione" del 12.4.2022 n. 94, ha riconosciuto che tali disposizioni, laddove richiedono, ai fini della qualifica dell'immobile quale abitazione principale (e delle esenzioni o agevolazioni IMU che ne discendono), il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo in capo al possessore, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare, sono contrarie agli artt. 3, 31 e 53 della Cost.

Difformità dai principi costituzionali

La Corte Costituzionale afferma anzitutto la contrarietà delle predette norme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, poiché penalizzano i soggetti che decidono di formalizzare il proprio rapporto, mediante matrimonio o unione civile ex L. 76/2016, rispetto alle persone singole o alle coppie di fatto. I componenti di queste ultime, infatti, in mancanza di alcuna formalizzazione del loro rapporto, e dunque, in assenza di alcun nucleo familiare, potrebbero invece godere di una doppia esenzione (o agevolazione) ai fini IMU nel caso in cui ciascun convivente di fatto fissasse la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile in proprio possesso.

Peraltro, l'irragionevolezza della predetta disciplina sarebbe evidente, secondo la Corte Costituzionale, anche in ragione della sua non conformità all'attuale contesto sociale, nel quale "è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi", mentre, per contro, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in argomento (che costituisce diritto vivente), la necessità di riferire i requisiti di dimora abituale/residenza anagrafica non troverebbe invece eccezione, in presenza di un'unione formalizzata, neppure se sussistono effettive esigenze (come quelle lavorative) tali da giustificare la necessità dei coniugi (o dei componenti della coppia di fatto) di stabilirsi in distinti immobili.

La Consulta rileva infine la difformità delle predette disposizioni anche dagli articoli:

- 31 Cost., in quanto tali norme comportano una penalizzazione del nucleo familiare;
- 53 Cost., in quanto non sussistono motivi tali da giustificare un diverso trattamento ai fini IMU per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili differenti.



Disposizioni oggetto di declaratoria di incostituzionalità

In considerazione di quanto sopra:

- la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anzitutto del previgente <u>art. 13</u> co. 2 del DL 201/2011, quarto periodo, eliminando dal dettato dispositivo il riferimento ai componenti del nucleo familiare del possessore, e mantenendo, conseguentemente, subordinata la qualifica di abitazione principale ai fini IMU alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore;
- inoltre, è stato dichiarato consequenzialmente incostituzionale, ai sensi dell'<u>art. 27</u> della L. Cost. 87/53, anche il quinto periodo dell'<u>art. 13</u> co. 2 del DL 201/2011, relativo alla scelta dell'immobile (unico) da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti siti nello stesso Comune;
- è stata infine dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (recante la disciplina attualmente vigente), espungendo dal primo periodo il riferimento ai "componenti del nucleo familiare" ed eliminando l'intero secondo periodo (relativo alla scelta dell'immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza e dimora in immobili differenti).

Modifica alla disciplina vigente

Con la sentenza della Corte Costituzionale, anche nel vigente assetto normativo viene prevista, ai fini della qualifica dell'immobile come abitazione principale, la sola necessità che il possessore dello stesso vi abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza rilievo alcuno per i componenti del nucleo familiare. In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile, in ragione delle conclusioni cui giunge la sentenza costituzionale in esame, godere dell'esenzione IMU ex art. 1 co. 740 della L. 160/2019 (o delle agevolazioni, quali aliquota ridotta e detrazione, di cui all'art. 1 co. 748 e 749 della L. 160/2019).

In ogni caso, la stessa Consulta precisa che dalla sentenza non discende in alcun modo la qualifica di "abitazione principale" anche per le "seconde case", mancando in tale ipotesi il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale secondo immobile. A tal fine, aggiunge la Corte Costituzionale, sarà cura dei Comuni verificare l'effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.

Annualità pregresse

La declaratoria di incostituzionalità ha effetti rilevanti anche per le annualità pregresse in quanto:

- per i contenziosi attualmente in giudizio, relativi al disconoscimento delle esenzioni/agevolazioni IMU per l'abitazione principale in caso di componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un immobile differente da quello del possessore, trova applicazione la disciplina degli artt. 13 co. 2 del DL 201/2011 e 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale;
- vi è il diritto al rimborso, nei termini di cui all'<u>art. 1</u> co. 164 della L. 296/2006, per i possessori di immobili che abbiano versato l'IMU non applicando le esenzioni/agevolazioni per l'abitazione principale poiché in presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in immobile differente.

art. 1 co. 741 L. 27.12.2019 n. 160 art. 13 co. 2 DL 6.12.2011 n. 201

Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2022 - "Per l'esenzione IMU per l'abitazione principale non rileva il nucleo familiare" - Magro - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 14.10.2022, p. 30 - "Imu dei coniugi, la Consulta cancella i limiti alle esenzioni" - Trovati Il

Sole - 24 Ore del 14.10.2022, p. 30 - "Aperta la strada alle istanze di rimborso" - Lovecchio

Il Sole - 24 Ore del 14.10.2022, p. 30 - "Via la discriminazione per le coppie sposate e le unioni civili" - Busani Italia

Oggi del 14.10.2022, p. 35 - "Imu prima casa senza disparità" - Cerisano

Analisi Monografie n. 4 del 12.9.2022 - "Abitazioni principali e relative pertinenze" - Magro - Zeni

Corte Cost. 13.10.2022 n. 209

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.



Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Indennità una tantum - Estensione ad altre categorie di lavoratori - Novità del DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. DL "Aiuti-bis") - Istruzioni (circ. INPS 7.10.2022 n. 111)

Con la circ. 7.10.2022 n. <u>111</u>, sono state fornite dall'INPS le indicazioni operative ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro ex <u>art. 31</u> del DL 50/2022 (DL "Aiuti") ai lavoratori dipendenti interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS, in seguito all'estensione prevista per tali categorie dall'<u>art. 22</u> co. 1 del DL 115/2022 (DL "Aiuti-*bis*").

Ambito soggettivo

L'indennità una tantum di 200,00 euro ex art. 31 del DL 50/2022 viene estesa anche ai lavoratori dipendenti:

- con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;
- che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Sul secondo punto, l'INPS ha precisato che, per i soggetti destinatari di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell'INPS, l'indennità mensile deve essere erogata entro i limiti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021.

Inoltre, gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS devono sussistere dall'1.1.2022 e fino alla data del 18.5.2022; tali eventi possono tuttavia essere:

- sorti in data antecedente l'1.1.2022;
- proseguiti in data successiva al 18.5.2022.

Con la circ. INPS 111/2022 è stato altresì precisato che i suddetti lavoratori:

- devono essere in forza nel mese di ottobre 2022;
- devono aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro);
- non devono essere destinatari delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Modalità di erogazione

L'indennità viene riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022 (competenza di ottobre 2022), previa dichiarazione del lavoratore.

In particolare, il lavoratore dovrà rendere al datore di lavoro che erogherà l'indennità di 200,00 euro una dichiarazione nella quale attestare di:

- non beneficiare dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo tra l'1.1.2022 e il 18.5.2022;
- essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Recupero del datore di lavoro

Considerato il richiamo all'art. 31 del DL 50/2022, il datore di lavoro potrà recuperare il credito maturato dal riconoscimento dell'indennità una tantum di 200,00 euro erogata nel mese di ottobre 2022 mediante la denuncia UniEmens.

In particolare, il recupero potrà essere effettuato:

- nella denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022;
- ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.

Vengono quindi dettate le indicazioni operative per la compilazione delle denunce UniEmens per il recupero dell'indennità anticipata ai lavoratori, differenti tra:

- generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro pubblici;
- datori di lavoro agricoli.

Nel primo caso, la generalità dei datori di lavoro deve valorizzare, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAggcausaliContrib", i seguenti elementi:

- il codice già in uso "L031", nell'elemento "CodiceCausale";



- il valore "N", nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale";
- l'anno/mese "10/2022", nell'elemento "AnnoMeseRif";
- l'importo da recuperare, nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif".

Invece, i datori di lavoro agricoli - per recuperare l'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 - dovranno valorizzare nelle denunce PosAgri delle competenze del mese di ottobre 2022 il "CodiceRetribuzione" "9".

Nel caso in cui più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità *una tantum* per il medesimo lavoratore dipendente, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.

art. 22 co. 1 DL 9.8.2022 n. 115 art. 31 DL 17.5.2022 n. 50 Circolare INPS 7.10.2022 n. 111

Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2022 - "Per i dipendenti esclusi a luglio una tantum nel mese di competenza di ottobre" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 8.10.2022, p. 26 - "Bonus 200 euro, recupero a ottobre per gli esclusi" - Cannioto A., Maccarone G.

Scheda n. 1368.01 in Agg. 8-9/2022 - "Indennità una tantum per autonomi e professionisti" - Silvestro -Tombari

Attività finanziarie

VALUTE VIRTUALI

Crypto-asset - Utility token - Attività di mining - Trattamento ai fini IVA (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 12.10.2022 n. 507 e n. 508)

Con due risposte a interpello, pubblicate il 12.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento IVA degli *utility token*, nonché dell'attività di *mining*, consistente nella "estrazione" delle critpovalute.

Trattamento degli utility token

Per quanto attiene ai primi, la risposta a interpello 12.10.2022 n. <u>507</u>, aderendo alle indicazioni contenute nei *Working paper* n. <u>983</u>/2019 e n. <u>993</u>/2020, emanati dal Comitato IVA istituito nella Commissione UE, ha fornito un'interpretazione che si discosta in parte dai propri precedenti documenti di prassi e, in particolare, dalla risposta a interpello 28.9.2018 n. <u>14</u>, nella quale gli *utility token* venivano sostanzialmente equiparati ai *voucher*.

La questione contenuta nell'interpello concerne una società la cui attività consiste nella protezione del diritto di autore su opere musicali, mediante un procedimento di "notarizzazione" (id est autenticazione) delle stesse attraverso la tecnologia blockchain. Al fine di reperire mezzi finanziari, la suddetta società intende emettere un utility token, che permette ai detentori di depositare le proprie opere artistiche, usufruendo di uno sconto rispetto al prezzo normalmente praticato.

Solo al momento in cui il token verrà utilizzato per la fruizione del servizio, sarà possibile conoscere lo status della controparte e il suo domicilio, posto che all'atto dell'acquisto è noto solo il codice alfanumerico che identifica il suo wallet (portafoglio digitale).

L'emissione avverrà mediante una piattaforma che consentirà la prevendita e la negoziazione del token.

Preliminarmente, è necessario operare una distinzione fra security token e utility token. I primi sono rappresentativi di diritti economici o amministrativi, mentre i secondi sono legati alla possibilità di acquistare

determinati prodotti o servizi. Può accadere, però, che l'acquirente dell'*utility token* non intenda fruire delle prestazioni offerte, optando, ad esempio, per la detenzione dello strumento a fronte di un incremento di valore dello stesso, o per la sua rivendita al fine di ottenere criptoattività o moneta *fiat*.

Il Comitato IVA ha affermato (WP nn. 983/2019 e 993/2020) che, laddove l'utility token muti la propria natura successivamente all'emissione, assumendo prima la veste di titolo per la fruizione di un bene o servizio e, successivamente, quella di bene di investimento o moneta virtuale, non sarà possibile assimilare lo



strumento ai buoni-corrispettivo.

Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher (in alcuni casi, ad esempio, non sarebbe presente un sufficiente grado di dettaglio dei beni o servizi cui lo stesso token dà diritto o, come nel caso di specie, non sarebbe conoscibile "l'identità dei fornitori che partecipano alla filiera").

Ne discende, quindi, la possibile assimilazione degli *utility token* ai documenti di legittimazione ex <u>art. 2002</u> c.c., i quali conferiscono al portatore il diritto di ottenere dall'emittente una prestazione ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto normalmente. La relativa cessione rappresenterebbe una "*mera movimentazione finanziaria*", non rilevante ai fini dell'IVA.

Nel momento in cui il possessore decidesse di utilizzare il *token* per l'acquisto del servizio beneficiando del prezzo scontato, l'operazione sarebbe, invece, soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione ricevuta; in tal caso, occorrerà tener conto sia dello *status* del committente sia del territorio in cui lo stesso è stabilito.

Attività di mining fuori campo IVA

Con la risposta a interpello 12.10.2022 n. <u>508</u>, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del *mining* delle criptovalute consistente, letteralmente, nella "estrazione" delle stesse.

Sotto un profilo pratico, il procedimento consiste nella validazione di transazioni, cui corrisponde la creazione delle monete virtuali.

In particolare, Il *mining* basato sul sistema *proof-of-work* consta nella risoluzione di un complesso sistema di operazioni nella *blockchain* di riferimento, attraverso l'impiego di un notevole sforzo di calcolo (tramite l'utilizzo di *hardware* e *software*) operato dal "validatore" (il *miner*).

La retribuzione del miner consiste nell'assegnazione di criptovalute ed è subordinata all'effettiva validazione dei blocchi (nel caso in cui non si arrivi alla risoluzione delle operazioni necessarie alla validazione, infatti, il miner non avrà alcuna remunerazione).

Sotto il profilo IVA, l'Agenzia delle Entrate evidenzia come la "ricompensa" del *miner* venga attribuita in modo automatico dal "sistema/*network*/rete", posto che la tecnologia sottostante è caratterizzata dall'assenza di un soggetto che possa essere considerato committente del servizio.

Per questo motivo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'attività di *mining* non possa essere soggetta a IVA, non sussistendo un rapporto sinallagmatico.

L'irrilevanza del *mining* ai fini IVA, comporta, conseguentemente, l'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

Il caso affrontato nel documento di prassi appare tuttavia differente da quello in cui i *miner*, a fronte della loro attività, percepiscano commissioni di transazione e non "premi automatici". Come sottolineato dal Comitato IVA, le valute virtuali sono progettate per essere emesse in un numero limitato, superato il quale l'estrazione non avrebbe più luogo. Nel momento in cui la creazione della criptovaluta si dovesse interrompere, i *miner* saranno verosimilmente remunerati con *transaction fee*. In tale circostanza, come rilevato dal Comitato IVA, sarebbe più facilmente identificabile il legame tra offerta e remunerazione. Se a ciò si aggiunge che i *miner* sono qualificabili come soggetti passivi, in considerazione delle dotazioni di strumenti necessari per porre in essere il processo di *mining*, detta attività sarebbe rilevante ai fini IVA ed esente ai sensi dell'art. 135 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce (cfr. Working Paper 1037/2022, § 3.2.1).

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.10.2022 n. 508Risposta interpello Agenzia Entrate 12.10.2022 n. 507

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2022 - "Utility token assimilabili ai documenti di legittimazione" - Bilancini

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2022 - "Mining delle crypto fuori dal campo di applicazione dell'IVA" - Bilancini - Terragni

Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2022 - "Crypto-asset sotto la lente del Comitato IVA" - Bilancini - La Grutta



Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Criptovalute" - Cosentino C. - Suma S.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6.5.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), con il presente DM sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Ambito applicativo

Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:

- relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116;
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Presentazione delle domande

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- in via telematica;
- entro i termini stabiliti con provvedimento della stessa Agenzia;
- indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

Determinazione del credito spettante

L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Incumulabilità

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Recupero dell'agevolazione non spettante

L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 421 - 423 della L. 30.12.2004 n. 311.



Scadenze della settimana

15 ottobre 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Soggetti IRES e titolari partita IVA - Trasmissione all'Agenzia Entrate delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per interventi edilizi del 2021 o rate residue per spese 2020

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico - Termine per la trasmissione telematica a PagoPA spa dei dati degli strumenti di pagamento elettronico e delle transazioni contabilizzate dall'1.9.2022

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

16 ottobre 2022, Domenica *



relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli



imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a settembre

IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, IVA indici affidabilità fiscale

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 21 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento dell'ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi



Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA

Soggetti che svolgono attività allevamento avicunicolo o suinicolo - Effettuazione seconda rata versamenti sospesi dall'1.1.2022 al 30.6.2022, con interessi dall'1.8.2022

Soggetti che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati - Effettuazione, senza sanzionie interessi, dei versamenti sospesi di gennaio 2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 ottobre 2022, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

18 ottobre 2022, Martedì

Imposte dirette

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

19 ottobre 2022, Mercoledì

Imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi - Termine presentazione istanze per il credito d'imposta per il gasolio del primo trimestre 2022, tramite la piattaforma dell'ADM, fino ad esaurimento risorse

20 ottobre 2022, Giovedì



Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Inizio presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2021 per l'acquisizione di servizi digitali

Reti associative del Terzo settore iscritte al RUNTS - Presentazione al Ministero del Lavoro, entro le 18, della domanda di contributo per il sostegno delle attività di interesse generale a rilevanza nazionale degli enti associati

Reti di imprese agricole e agroalimentari - Termine finale per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione delle spese sostenute nel 2021 per investimenti nel commercio elettronico, per fruire del credito d'imposta

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre lugliosettembre

21 ottobre 2022, Venerdì

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 21.9.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Altre scadenze

24 ottobre 2022, Lunedì

Imposte dirette

Istituti di patronato - Termine per presentare al Ministero del Lavoro l'istanza di concessione di un contributo una tantum di 100,00 euro per ciascuna sede, a parziale compensazione dei maggiori costi per energia elettrica e gas

Persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causa pandemia e crisi socio-economica, con ISEE fino a 50.000,00 euro - Termine presentazione telematica all'INPS delle domande per il "bonus psicologo"

Soggetti proponenti contratti di filiera nel settore agroalimentare - Presentazione, entro le ore 12, alMinistero delle politiche agricole delle domande di concessione delle previste agevolazioni, mediante l'apposita piattaforma



25 ottobre 2022, Martedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 9.30, per presentare a Unioncamere, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la registrazione di marchi europei e internazionali

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Dipendenti, pensionati, collaboratori e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente - Presentazione del modello 730/2022 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di settembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio, agosto e settembre

27 ottobre 2022, Giovedì

Imposte dirette

Imprese agricole e agroindustriali - Termine per la presentazione telematica al GSE, entro le 12, delle domande di contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, fino ad esaurimento risorse

Utili destinati ai Fondi mutualistici

Società cooperative "solari" non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute - Termine per il versamento ai Fondi mutualistici della quota del 3% degli utili di esercizio dell'anno precedente

28 ottobre 2022, Venerdì

Contributo Autorità regolazione trasporti

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare il residuo terzo del contributo dovuto per l'anno 2022

Imposte dirette

Venditori al dettaglio di libri - Presentazione al MIC, in via telematica, entro le ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno



* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".